

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 12380 del 28/06/2022 BOLOGNA

Proposta: DPG/2022/12691 del 23/06/2022

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICA GIÀ INSEDIATA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI COLLECCHIO (PR), PROPOSTO DA ELANTAS EUROPE S.R.L.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Il Responsabile - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n. PG/2022/330084 del 04/04/2022 dal Responsabile del Settore Difesa del Territorio, Monica Guida

Responsabile di SETTORE DIFESA DEL TERRITORIO, MONICA GUIDA

Firmatario: MONICA GUIDA in qualità di Responsabile di settore

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Elantas Europe S.r.l., con sede legale in Collecchio (PR), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) all'interno del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 dicembre 2017, n.24 *"disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"* relativa al progetto *"ampliamento dello stabilimento industriale a servizio di attività economica già insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente"*, localizzato nel comune di Collecchio (PR);

il SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense ha acquisito l'istanza presentata dalla ditta con prot. n. 2524 del 14/02/2022 e ha provveduto successivamente ad attivare il Procedimento Unico in data 18 febbraio 2022;

l'istanza e i relativi elaborati tecnici sono stati assunti agli atti dalla Regione Emilia-Romagna con prot. n. PG.2022.156166 del 21 febbraio 2022;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Parma che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2022.0560343 del 16 giugno 2022; la Regione Emilia-Romagna nella figura della Posizione Organizzativa di riferimento con deleghe dirigenziali dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai

sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60: "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)", nello specifico, trattasi di modifica ed estensione di progetto di cui al punto B.2.29 "Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi";

il progetto prevede, oltre che l'ampliamento della superficie utile di stabilimento, atta a consentire un maggior sviluppo dell'attività e una migliore organizzazione logistica, la realizzazione di un magazzino da circa 1.700 m² ed altezza 11 metri destinato allo stoccaggio di prodotti finiti con annesso fabbricato destinato al piano terra alla preparazione delle merci in spedizione ed al carico dei container prime (300 m², altezza 7 metri) ed al secondo piano a spogliatoi, uffici e sale riunioni (300 m², altezza 4 metri). Sul tetto del capannone saranno installati pannelli solari;

l'azienda risulta già operativa ed autorizzata in AIA con Atto DET-AMB-2020-3211 del 10/07/2020 rilasciata da ARPAE SAC di Parma a seguito di Riesame per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria 4.1 lettera d) dell'All. VIII, Parte II del D. Lgs.152/06 e s.m.i. "Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare: idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati". In particolare, tale autorizzazione consente l'attività di formulazione, produzione, confezionamento e commercio di resine a base epossidica o poliuretanica, con una capacità massima produttiva pari a 14.500 ton/anno, corrispondenti a 58 t/giorno complessive, di cui 1 ton/giorno riconducibile ad attività IPPC di produzione di addotti amminici;

il SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense ha formulato richiesta di documentazione integrativa con sospensione dei termini procedurali con prot. n. 3884 del 07/03/22;

con nota acquisita agli atti reg. con prot. n. PG.2022.0335873 del 05 aprile 2022, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta;

in data 13 aprile 2022, la documentazione presentata dal proponente relativa al progetto in oggetto e l'Avviso al Pubblico sono stati pubblicati sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>; così come l'avviso di deposito è stato pubblicato sul BURERT n. 103 del 13/04/2022 (per i termini e condizioni di cui specificatamente all'art. 53 c.1 lett.b) della L.R. 24/17), dando corso all'eventuale presentazione delle osservazioni;

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

con nota acquisita agli atti reg. con prot. n. PG.2022.0387371 del 19 aprile 2022 nell'ambito del complessivo procedimento di cui all'art. 53 c.1 lett.b) della l.r. 24/17 è stata convocata dallo Sportello Unico Attività Produttive Unione Pedemontana Parmense la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 ter della L.241/90 s.m.i. in data 27 aprile 2022;

in data 19 maggio 2022 con nota acquisita agli atti reg. con prot. n. PG.2022.0479553, il SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense ha trasmesso il verbale della seduta della conferenza dei servizi del 27.04.2022 sottoscritto da tutti i partecipanti e la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta in data 13.05.2022 a riscontro di quanto emerso durante la suddetta seduta della conferenza dei servizi così come i pareri pervenuti fino a quella data;

con nota acquisita agli atti reg. con prot. n. PG.2022. 0530338 del 06 giugno 2022, il SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi il giorno 15 giugno 2022;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"norme in materia ambientale"*;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 60 giorni consecutivi a far data dal 13 aprile 2022, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto trasmessi dal SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense con nota acquisita agli atti reg. con prot. n. PG.2022.0479553 del 19 maggio 2022:

1. ARPAE SSA;
2. IRETI;
3. Agenzia Regionale STPC;
4. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza;

e quelli espressi in sede di conferenza dei servizi decisoria nell'ambito del complessivo procedimento di cui all'art. 53 c.1 lett.b) della l.r. 24/17;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

l'azienda è autorizzata e risulta già operativa per l'attività di formulazione, produzione, confezionamento e commercio di resine a base epossidica o poliuretaniche, con una capacità massima produttiva pari a 14.500 ton/anno, corrispondenti a 58 t/giorno complessive, di cui 1 ton/giorno riconducibile ad attività IPPC di produzione di additivi amminici;

l'azienda ha acquisito un nuovo lotto di circa 6500 m² adiacenti all'insediamento produttivo, che intende utilizzare per migliorare la sua rete infrastrutturale assicurando una crescita del sito compatibile con lo sviluppo del business;

l'intervento non prevede modifiche al ciclo produttivo né variazioni della capacità di stoccaggio complessiva delle sostanze pericolose dell'intero stabilimento, ma una mera ricollocazione delle stesse nell'ottica di un miglioramento gestionale e una concomitante riduzione del rischio. Allo stesso modo, non si

prevedono variazioni della tipologia e della quantità di materia prima stoccata;

l'intervento nel suo complesso prevede diverse attività, che si svilupperanno in tre fasi successive:

FASE 1

consiste nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e relativi sottoservizi e l'adattamento dell'area alle future costruzioni, prevede la realizzazione di un nuovo secondo accesso su strada Antolini, oltre all'adeguamento della viabilità interna al fine di ottimizzare i transiti all'interno degli spazi aziendali e migliorare la sicurezza;

con maggior dettaglio trattasi di condurre:

- opere di sbancamento del lotto, realizzazione della rete fognaria e dei cavidotti per la distribuzione della rete elettrica e dati, realizzazione dell'impianto idrico ed estensione dell'anello antincendio, realizzazione del sottofondo e del manto di asfalto;

- eliminazione della dorsale e della 15.000 Volt, questa attività sarà svolta da Enel in maniera indipendente ed esternamente alla proprietà Elantas;

- realizzazione di una vasca interrata con duplice funzione: laminazione delle acque di scarico mediante sistema di troppo pieno nel momento di massima piena del recettore comunale e contenimento delle acque in condizioni di emergenza (nella vasca verrebbero convogliate in emergenza le dorsali che confluiscono negli scarichi S8-S9-S10-S11-S16, quest'ultimo nuovo punto di scarico da autorizzare);

- realizzazione dell'area di accesso, manovra e stazionamento dei mezzi pesanti e realizzazione di un'area parcheggio che consentirà la sosta dei camion in attesa di accedere in stabilimento, riducendo l'impatto sulla strada;

FASE 2

- realizzazione di una tettoia 20 x 15 x 6 (~300 m²) destinata al deposito dei rifiuti;

- realizzazione di una tettoia 20 x 15 x 6 (~300 m²) destinata a contenere gli impianti di lavaggio dei vessels;

- realizzazione di un fabbricato 6,00m x 4,00m e altezza 2,70m adibito ad Ufficio accettazione mezzi e di una tettoia 2,5 m x 12,8 m e altezza 5,00 m;

- piantumazione;

- realizzazione di un'area attrezzata per la preparazione dei container in spedizione e per lo scarico temporaneo delle merci da smistare nei magazzini;

FASE 3

- realizzazione di un magazzino da 1630 m² ed altezza 11 metri destinato allo stoccaggio di prodotti finiti con annesso fabbricato destinato al piano terra alla preparazione delle merci in spedizione ed al carico dei container prime (300 m², altezza 7 metri) ed al secondo piano a spogliatoi, uffici e sale riunioni (300 m², altezza 4 metri). Sul tetto del capannone saranno installati pannelli solari per una potenza stimata pari a 250 kW per rendere l'edificio energeticamente autonomo e per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ dello stabilimento;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

materie prime e consumi di risorse

il progetto non prevede alcuna variazione della capacità di stoccaggio complessiva delle sostanze pericolose dell'intero stabilimento (fissata a 3.560 m³), bensì una mera riallocazione delle stesse. Con la presente modifica di ampliamento non si prevede pertanto alcuna variazione della tipologia e della quantità di materia prima stoccata;

mobilità e traffico/adeguamento degli accessi veicolari

dal punto di vista numerico non si andranno ad alterare i flussi complessivi che insistono sullo stabilimento, non variando la capacità autorizzata (media veicoli pesanti/autotrasportatori/giorno = 30) in merito allo stoccaggio del prodotto finito e delle materie prime;

per evitare lo stazionamento dei mezzi pesanti su strada Antolini, i quali congestionano il traffico e aumentano il rischio di collisione, l'azienda si propone di urbanizzare il nuovo lotto per creare le infrastrutture necessarie a risolvere le criticità esposte. Gli interventi proposti in tal senso mirano a traslare l'ingresso dei mezzi pesanti su un nuovo varco IN/OUT su Strada Antolini, mantenendo comunque quello attualmente in essere per eventuali necessità; per quanto riguarda il varco di uscita (su strada delle Bisce) non si evidenziano variazioni rispetto all'attuale gestione. Pertanto, grazie anche all'aumento interno di spazio adibito ad area di manovra e smistamento, si potranno risolvere le attuali difficoltà logistiche che intercorrono nella regolare attività aziendale;

atmosfera e qualità dell'aria

il presente progetto non introduce modifiche al quadro emissivo complessivo dello stabilimento, non prevedendo l'attivazione e/o la revisione dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e geometriche di punti emissivi ordinari disciplinati dalla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

l'unica modifica riguarderà lo spostamento dei seguenti punti emissivi, traslati nella nuova area lavaggio vasche:

- E 04/a: Aspirazione generale lavaggio mixer e asciugatura;
- E 22: Pulivapor a gasolio (pot. 69,77 kW);
- E 41: Pulivapor a gasolio (pot. 69,77 kW);

i nuovi edifici (magazzino, uffici, spogliatoi) prevedranno solo emissioni legate a eventuali ricambi d'aria (dovuti all'impianto di condizionamento) classificabili ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Non si prevede l'introduzione di nuovi impianti di combustione termici civili a riscaldamento dei nuovi locali;

rumore

allegato allo Studio Preliminare Ambientale il proponente ha redatto l'Indagine acustica sulla rumorosità immessa dalla ditta;

tra le sorgenti esistenti che contribuiscono all'impatto acustico ci sono:

- soffianti (e filtro) a servizio del raffreddamento compressori, pompe da vuoto, laboratorio, dosaggio e miscelazione;
- soffianti ed altre aspirazioni legate alla dosatura, miscelazione e sfiati dalle cisterne delle materie prime;
- E.20 aspirazione confezionamento ed E.29 Aspirazione dosatura materie prime con filtro annesso;
- altre aspirazioni pompe da vuoto, lavaggio mixer e idropulitrici;

oltre a queste si avranno future sorgenti derivanti dal progetto in esame:

- uffici e reparti del nuovo fabbricato (destinato a magazzino) saranno controllati da una UTA (sorgente S20) e da n. 2 pompe di calore (sorgenti S21 e S21-1) da installare in copertura alla zona uffici;

- verrà spostato in zona posta a sud-est (sotto a futura tettoia da erigere) l'area di lavaggio vasche (S22 futura) ora identificata con la sigla S4 (e posta in area piuttosto centrale allo stabilimento);

- il nuovo accesso presso strada Antolini permetterà l'ingresso ai 2/3 dei mezzi pesanti (circa 20 autocarri al giorno), mentre lo storico varco di via Antolini 1 rimarrà attivo ma sarà utilizzato meno frequentemente (circa 1/3 dei mezzi, ovvero 10 autocarri al giorno);

non verranno eseguiti carichi/scarichi dei mezzi presso l'area cortiliva ma saranno movimentati in genere al chiuso all'interno delle bocche di carico (i carrelli elevatori, elettrici, si muoveranno prettamente in interno);

le misure previsionali svolte e confrontate coi limiti di legge (periodo diurno, 50 dBA a finestre aperte e 35 dBA a finestre chiuse; periodo notturno, 40 dBA a finestre aperte e 25 dBA a finestre chiuse) mostrano la conformità di immissione presso i confini del sito;

rifiuti

l'intervento non determinerà modifiche quali-qualitative dei rifiuti o dei prodotti né un cambio nella gestione degli stoccaggi e/o dei depositi temporanei. L'unica modifica riguarda lo spostamento delle aree di deposito temporaneo e di lavaggio vasche, le quali saranno rilocalizzate nella zona sud-est del sito, così come indicato nella descrizione della FASE 2;

l'area di deposito temporaneo dei rifiuti sarà coperta da tettoia e servita da rete di raccolta acque meteoriche, analogamente a quanto già avviene tuttora, con invio ad un nuovo punto di scarico S16;

acque

le acque adibite a scopo produttivo servono per i reintegri del circuito di riscaldamento e per il raffreddamento dei mixer. L'acqua prelevata viene utilizzata per uso sanitario, impianti termici, e per alimentare il bacino antincendio. A seguito del presente progetto non si prevedono modifiche ai sistemi di approvvigionamento né ai quantitativi prelevati dall'azienda, non variando il ciclo di processo ad esso associato;

per quanto riguarda gli scarichi, non ne sono presenti per le acque di processo; l'acqua prelevata ed addizionata di opportuna quantità di glicole è raccolta in fusti e successivamente inviata allo smaltimento come rifiuto, mentre i 15 scarichi idrici, costituiti in parte da acque reflue domestiche e in parte da acque meteoriche, confluiscono in pubblica fognatura (sotto la gestione del Comune di Collecchio e di IRETI S.p.A., ciascuno per quanto di competenza);

la nuova modifica prevede l'aggiunta del punto di scarico denominato S16 (acque bianche/meteoriche, da autorizzarsi nel fosso intubato di Strada Antolini, di competenza Comunale), più nuovo sistema di laminazione con contenimento in emergenza. Per tale laminazione delle acque di pioggia, così da non sovraccaricare il fosso intubato, si prevede l'inserimento di n. 4 vasche modulari per la gestione ordinaria e un sistema automatizzato per il controllo delle emergenze, coprendo sia le condotte afferenti al nuovo punto di scarico S16, sia quelle relative ai punti S8, S10 e S11, per un volume complessivo di accumulo nelle vasche pari a 160 m³;

per le acque nere si realizzerà una linea in derivazione da una linea già esistente nello stabilimento, con punto di recapito già autorizzato nella fognatura comunale di Strada Antolini (punto S13);

suolo e sottosuolo

morfologicamente l'area interessa una fascia di alta pianura parmense tra il F. Taro ad Ovest e il T. Baganza ad Est, in una zona pianeggiante con lieve pendenza generale verso Nord Est; geologicamente la zona è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali recenti della conoide del T. Baganza attribuibili al Subsintema di Ravenna (AES8);

dal punto di vista idrogeologico, gli orizzonti ghiaiosi della successione fluvio-alluvionale indagata sono sede del Gruppo Acquifero A mentre i sottostanti livelli ghiaioso-sabbiosi e/o detritico siltosi pertinenti al Sintema del Torrente Stirone siano sede del Gruppo Acquifero B di cui alla classificazione R.E.R.; la falda freatica superficiale individuata nella zona presenta una soggiacenza di circa 10.00 - 10.50 m;

nell'ambito sismico, il territorio comunale di Collecchio rientra nella classe 3 della nuova classificazione, pertanto si è provveduto alla caratterizzazione sismica dei terreni di fondazione dell'intervento in progetto, i quali rientrano nella categoria Suolo di tipo B: rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 (ovvero la velocità media di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità) compresi tra 360 m/s e 800 m/s;

protezione del suolo e acque sotterranee

le misure messe in atto per la salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee prevedono uno specifico monitoraggio delle acque

sotterranee che viene eseguito mediante due piezometri posti rispettivamente a monte e a valle dell'installazione;

per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, in parte si prevede il riutilizzo per reinterri nel sito e/o presso sito attiguo mentre l'eccedenza sarà conferita presso l'azienda agricola individuata da piano, non generando rilevanze paesaggistiche e non incrementando la quota del piano campagna più di 3 cm. Sono inoltre stati effettuati n. 5 sondaggi e relativi campionamenti da cui è emersa la conformità rispetto ai limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs. 152/06 e smi All.5 alla Parte quarta, Tabella 1 (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale);

archeologia

dal punto di vista archeologico, la valutazione ha inquadrato la zona come area a "rischio medio". L'effettuazione di scavi di approfondimento con la realizzazione di n. 5 trincee preventive, di 10 m di lunghezza ciascuna, hanno portato all'individuazione di un suolo (US3) riferito genericamente all'età del Ferro e qualche frammento ceramico, senza restituire materiali di interesse archeologico;

il suolo, ad un'analisi macroscopica, evidenzia deboli segni di pedogenesi, il riconoscimento dello stesso si è pertanto basato principalmente sull'identificazione di alcuni frammenti ceramici e frustoli di carbone;

energia e consumi

l'Azienda si approvvigiona di energia elettrica dal Gestore dell'energia elettrica, utilizzata per il funzionamento degli impianti e per l'illuminazione, mentre il metano viene utilizzato sia per il riscaldamento dell'ambiente che ad uso produttivo, in particolare per riscaldare l'acqua dell'impianto a circuito chiuso nelle camicie dei miscelatori. L'azienda è dotata di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 100 kWp;

a seguito dell'ampliamento non si prevedono aumenti di consumo di gas (in quanto i nuovi sistemi adibiti a riscaldamento prevederanno l'ausilio di pompe di calore) e, dal punto di vista degli approvvigionamenti elettrici, si stima un potenziale incremento dovuto ai nuovi ausili pari a c.ca 120 MWh/anno. Inoltre, si prevede la realizzazione di un ulteriore impianto fotovoltaico, per il quale si stima preliminarmente una potenza di picco pari a 200 kWp e relativa produttività di c.ca 250 MWh/anno, così da poter rendere il nuovo magazzino praticamente autonomo dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico e con una potenziale stima di c.ca 69,7 tonnellate/anno di CO₂ evitata;

paesaggio, flora e fauna

nell'area d'indagine non sono presenti aree di tutela paesaggistica o vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Non sono inoltre presenti specie o associazioni vegetazionali significative e di rilievo trattandosi di uno stabilimento inserito in un comparto già sviluppato ed a vocazione produttiva/industriale;

sicurezza e prevenzione eventi incidentali

la ditta, essendo soggetta al D.Lgs. 105/2015, è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza ed è sottoposta alle previste verifiche ispettive da parte dei preposti Organi di Controllo. Ha quindi effettuato un'analisi degli eventi incidentali stimandone le probabilità di accadimento e le conseguenze. La presente modifica (ampliamento del sito produttivo) determinerà un Non Aggravio di Rischio (NAR) ai sensi del Decreto Seveso III (D.Lgs. 105/2015);

bonifiche ambientali

in seguito alla presente modifica, non si ravvisa la necessità di procedere ad eventuali bonifiche;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate:

il progetto ricade all'interno dell'unità di paesaggio n°9 del PTPR, denominato "Pianura parmense" e rientra nella "Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei", ai sensi dell'articolo 28 del PTPR. Considerando l'ampliamento dello stabilimento, con monitoraggio delle acque sotterranee mediante due piezometri posti rispettivamente a monte e a valle dell'installazione, nonché la necessità di autorizzazione di un nuovo punto di scarico (S16) e nuovo sistema di laminazione con contenimento in emergenza così da non sovraccaricare il fosso intubato, non si ravvedono criticità in contrasto col sopracitato articolo 28;

la cartografia del PTPR non segnala inoltre indicazioni specifiche per l'area di interesse per ciò che concerne i tematismi relativi agli elementi di tutela della struttura centuriata, aree con materiali archeologici, tutela naturalistica e zone di interesse paesaggistico;

per quanto riguarda il PTCP, l'area dello stabilimento e suo ampliamento si colloca nell'unità di paesaggio n°4 "Alta Pianura di Parma", senza rilevanti vincoli ed elementi di criticità nell'area in oggetto, circondata esclusivamente da elementi della

centuriazione (appartenenti alla categoria "Zone ed elementi di specifico interesse storico archeologico e testimoniale");

dal punto di vista del rischio ambientale da attività antropiche, il comune di Collecchio appartiene alla categoria dei comuni ad elevato grado di crisi ambientale (nello specifico rientra tra quelli dichiarati) e l'art. 37, comma 4, lettera I rimanda alle disposizioni previste dall'allegato 4 del PTCP "Approfondimenti in materia di tutela delle acque". Per gli stessi motivi elencati per l'art. 28 del PTPR, l'elevato grado di crisi ambientale che interessa il comune di Collecchio non rappresenta motivo ostativo all'approvazione di tale progetto di ampliamento, purché si osservino le misure per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica riportate all'allegato 4 del PTCP;

secondo la tavola C.6.1 di PTCP: Ambiti Rurali, l'area oggetto di studio ricade in zone classificate come "Ambiti ad alta vocazione produttiva (AVP)", ai sensi dell'articolo 42 delle NT del PTCP; pertanto, non ci sono elementi di incompatibilità con l'intervento in questione, purché si trasformi il lotto di ampliamento da AVP e appartenente al Catasto Terreni al FG. 18 Mapp. 563 in lotto in zona P2 "Insediamenti produttivi prevalentemente artigianali o industriali";

il progetto non prevede modifiche al ciclo produttivo, con conseguente mantenimento della capacità di stoccaggio complessiva senza alcuna variazione della tipologia e della quantità di materia prima stoccata. Proprio a seguito del solo ampliamento dello stabilimento senza modifiche alle fasi produttive, non si prevedono variazioni della potenzialità massima di impianto (autorizzata con Determina AIA 3211 del 10/07/2020);

si prende atto che il proponente ha dichiarato che l'intervento di progetto determina un Non Aggravio di Rischio (NAR) ai sensi del Decreto Seveso III (d.lgs. 105/2015);

in termini di sicurezza si evidenzia quanto espresso dal Comando Provinciale VVFF durante la conferenza dei servizi del 15/06/2022: il Rappresentante del Comando si è pronunciato favorevolmente rispetto alla prima fase del programma senza particolari prescrizioni, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 81/2008 tenendo in considerazione le interferenze tra l'attività di cantiere e le attività aziendali; valutazioni che saranno inserite nel Piano Sicurezza e Coordinamento del cantiere;

per le fasi successive, qualora le attività siano soggette al DPR 151/11, dovranno essere predisposte le opportune istanze al Comando Provinciale VVFF;

mobilità e traffico

il progetto non andrà a causare un cambiamento nei flussi del traffico, in quanto le modifiche non prevedono un aumento dei quantitativi. Dal punto di vista numerico non si andranno ad alterare i flussi complessivi che insistono sullo stabilimento, non variando la capacità autorizzata in merito allo stoccaggio del prodotto finito e delle materie prime;

gli interventi proposti a risolvere le criticità attualmente insistenti sul comparto mirano a traslare l'ingresso dei mezzi pesanti su un nuovo varco IN/OUT su Strada Antolini, mantenendo comunque quello attualmente in essere per eventuali necessità; per quanto riguarda il varco di uscita (su strada delle Bisce) non si evidenziano variazioni rispetto all'attuale gestione. Pertanto, grazie anche all'aumento interno di spazio adibito ad area di manovra e smistamento, si valuta una configurazione più favorevole rispetto allo stato di fatto e quindi un assetto che potrà migliorare le attuali difficoltà logistiche;

bilancio emissivo

le variazioni impiantistiche e le modifiche previste non comporteranno un incremento del flusso di massa inquinante emesso dallo stabilimento, il quale si manterrà inalterato rispetto a quanto già autorizzato;

l'unica modifica riguarderà lo spostamento dei seguenti punti emissivi, traslati nella nuova area lavaggio vasche:

- E 04/a: Aspirazione generale lavaggio mixer e asciugatura;
- E 22: Pulivapor a gasolio (pot. 69,77 kW);
- E 41: Pulivapor a gasolio (pot. 69,77 kW);

i nuovi edifici (magazzino, uffici, spogliatoi) prevedranno solo emissioni legate a eventuali ricambi d'aria (dovuti all'impianto di condizionamento);

l'assetto emissivo aggiornato a seguito dell'intervento dovrà essere recepito dalla modifica del provvedimento autorizzativo di AIA;

i flussi di massa si mantengono inalterati rispetto a quanto già autorizzato;

ciò vale anche in merito alla componente emissiva associata al traffico veicolare, in quanto il progetto non andrà a causare un

cambiamento nei flussi del traffico, non prevedendo un aumento dei quantitativi;

dal punto di vista emissivo, pertanto, non si configurano criticità e/o potenziali impatti per la componente atmosfera e qualità dell'aria;

rumore

preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione di impatto acustico redatta in gennaio 2022 e visto che saranno installate nuove sorgenti di rumore (UTA e pompe di calore al servizio del nuovo magazzino, spostamento in zona lavaggio delle vasche di aspirazioni pompe da vuoto, lavaggio dei mixer e idropulitrici);

considerato che il nuovo edificio produttivo si troverebbe inserito in una classe acustica differente (classe III- aree di tipo misto, mentre l'attuale assetto della ditta è inserito in classe IV- aree intensa attività umana);

la valutazione è complessivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di variante alla ZAC così da dare omogeneità alla classificazione acustica dell'area di pertinenza della ditta;

per quanto riguarda la matrice rumore, l'impatto non risulta significativo in base alle analisi previsionali acustiche effettuate, dalle quali si evince il rispetto dei limiti differenziali presso entrambi i ricettori individuati (uffici e abitazione). Inoltre, la realizzazione del nuovo e voluminoso capannone destinato a magazzino fungerà da schermo sul cammino di propagazione del rumore emesso dalle sorgenti ubicate presso il confine est aziendale. Trattasi pertanto di uno schermo che risulterà utile per contenere le immissioni aziendali, fungendo esso stesso da opera di mitigazione durante il periodo di attività diurno dell'azienda;

rifiuti

l'intervento non determinerà modifiche qualitative dei rifiuti o dei prodotti né un cambio nella gestione degli stoccaggi e/o dei depositi temporanei. Non configurandosi un aumento di capacità produttiva, mantenuta inalterata rispetto a quanto già autorizzato, nella gestione dei materiali, con gli interventi oggi previsti l'azienda dichiara che non si determinerà un incremento del quantitativo di rifiuti prodotti in relazione alle attività previste;

acque

gli interventi oggetto della presente valutazione ambientale comportano alcune modifiche non di rilievo sulla matrice "acque", in particolare in termini di scarichi;

per quanto riguarda gli scarichi, non ne sono presenti per le acque di processo; l'acqua prelevata ed addizionata di opportuna quantità di glicole è raccolta in fusti e successivamente inviata allo smaltimento come rifiuto, mentre i 15 scarichi idrici, costituiti in parte da acque reflue domestiche e in parte da acque meteoriche, confluiscono in pubblica fognatura (sotto la gestione del Comune di Collecchio e di IRETI S.p.A., ciascuno per quanto di competenza);

la nuova modifica prevede l'aggiunta del punto di scarico denominato S16 (acque bianche/meteoriche, da autorizzarsi nel fosso intubato di Strada Antolini, di competenza Comunale), più nuovo sistema di laminazione con contenimento in emergenza. Per tale laminazione delle acque di pioggia, così da non sovraccaricare il fosso intubato, viene previsto l'inserimento di n. 4 vasche modulari per la gestione ordinaria e un sistema automatizzato per il controllo delle emergenze, coprendo sia le condotte afferenti al nuovo punto di scarico S16, sia quelle relative ai punti S8, S10 e S11, per un volume complessivo di accumulo nelle vasche pari a 160 m³;

per le acque nere si realizzerà una linea in derivazione da una linea già esistente nello stabilimento, con punto di recapito già autorizzato nella fognatura comunale di Strada Antolini (punto S13);

l'aggiornamento degli scarichi dei reflui andrà recepito nella modifica del titolo autorizzativo di AIA;

emissioni nel suolo

a salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, è previsto il monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda a monte e a valle delle linee di deflusso rispetto allo stabilimento (protezione dinamica) mediante due piezometri (PZ1 e PZ2);

suolo e sottosuolo

per quanto declinato dal Proponente e per quanto valutato non si configurano elementi di preoccupazione per la componente geologica/geotecnica associata a suddetta matrice;

per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, in parte si prevede il riutilizzo per reinterri nel sito e/o presso sito attiguo mentre l'eccedenza sarà conferita presso l'azienda agricola individuata da piano, non generando rilevanze paesaggistiche e non incrementando la quota del piano campagna più

di 3 cm. Sono inoltre stati effettuati n. 5 sondaggi e relativi campionamenti da cui è emersa la conformità rispetto ai limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs. 152/06 e smi All.5 alla Parte quarta, Tabella 1 (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale);

preso atto che viene dichiarato lo sbancamento di circa 5350 m³ di terreno, di cui 1350 m³ destinati sia al reinterro, sia per aiuole e per uso agricolo, mentre i restanti viene dichiarato dal proponente che saranno inviati a specifica azienda agricola;

energia e consumi

a seguito dell'intervento non si prevedono aumenti di consumo di gas (in quanto i nuovi sistemi adibiti a riscaldamento prevederanno l'ausilio di pompe di calore) e, si stima un potenziale incremento di energia elettrica dovuto ai nuovi ausili pari a c.ca 120 MWh/anno;

la ditta è dotata di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 100 kWp e si prevede la realizzazione di un ulteriore impianto fotovoltaico, per il quale si stima preliminarmente una potenza di picco pari a 200 kWp e relativa produttività di c.ca 250 MWh/anno, così da poter rendere il nuovo magazzino praticamente autonomo dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico e con una potenziale stima di c.ca 69,7 tonnellate/anno di CO₂ evitata;

per questo aspetto ambientale non si rilevano impatti significativi;

paesaggio, flora e fauna

nell'intorno dell'insediamento non sono presenti aree di tutela paesaggistica o vincolate ai sensi del Dlgs. 42/2004. Non sono, inoltre, presenti specie o associazioni vegetazionali significative e di rilievo trattandosi di uno stabilimento inserito in un comparto già sviluppato ed a vocazione produttiva/industriale;

la modifica in oggetto non determina una perdita di naturalità dell'ambiente circostante né variazione alla biopotenzialità della zona;

dal punto di vista archeologico, la valutazione ha inquadrato la zona come area a "rischio medio". L'effettuazione di scavi di approfondimento con la realizzazione di n. 5 trincee preventive di 10 m di lunghezza ciascuna, hanno portato all'individuazione di un suolo (US3) riferito genericamente all'età del Ferro e qualche frammento ceramico, senza restituire materiali di interesse archeologico;

l'assenza di aree di vincolo o di tutela paesaggistico e l'inserimento in un ambito dai tratti prettamente industriali, inoltre, esclude interferenze o incongruenze nella realizzazione degli interventi;

un'opera di mitigazione riguardo all'impatto visivo provocato dall'ampliamento in progetto è la piantumazione di diverse essenze tipiche della zona poste ad una distanza di circa 2.50/3.00 m l'una dall'altra; il verde di mitigazione sarà posto sul confine sud-est del lotto di interesse e prevede l'uso delle specie Carpino bianco, Nocciolo, Acero campestre e Prunus;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs 152/06, le osservazioni e i contributi pervenuti, in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto che si intendono vincolanti, effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "ampliamento dello stabilimento industriale a servizio di attività economica già insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente", localizzato nel comune di Collecchio (PR) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. in tema di impatto acustico successivamente alla realizzazione del nuovo edificio e l'installazione dei nuovi impianti tecnologici, entro il termine di 6 mesi dall'avvio degli stessi, dovrà essere eseguito un collaudo acustico il cui esito dovrà essere trasmesso al Comune di Collecchio e ad Arpae;
2. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento:

- la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in tema di terre e rocce da scavo dovrà contenere tutte le informazioni necessarie, quali titolo abilitativo edilizio del sito di produzione, e dovrà essere compilata e firmata da chi esegue materialmente l'opera, facendola pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio della movimentazione del materiale da scavo (come previsto dal DPR 120/17);
- durante le diverse fasi di cantiere si raccomanda di attenersi alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil" reperibili al seguente indirizzo web della Regione Emilia-Romagna: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil;>
- per le fasi 2 e 3 sarà necessario verificare la necessità, ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 105/15, di riesame e aggiornamento del rapporto di sicurezza, da sottoporre alle valutazioni del Comitato Tecnico Regionale in quanto l'azienda è classificata a rischio di incidente rilevante;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 324 del "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022

- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2022 n. 111, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "ampliamento dello stabilimento industriale a servizio di attività economica già insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente",

localizzato nel comune di Collecchio (PR) proposto da Elantas Europe S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in tema di impatto acustico successivamente alla realizzazione del nuovo edificio e l'installazione dei nuovi impianti tecnologici, entro il termine di 6 mesi dall'avvio degli stessi, dovrà essere eseguito un collaudo acustico il cui esito dovrà essere trasmesso al Comune di Collecchio e ad Arpae;
 2. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da ARPAE;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
- d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Elantas Europe S.r.l., al SUAP dell'Unione Pedemontana Parmense, all'ARPAE di Parma;
- g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

- i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

CRISTINA GOVONI